

A - CONDIZIONI OGGETTIVE

CONDIZIONE	PUNTEGGIO	NON CUMULABILE
A.1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente , dovuta alla presenza di una delle situazioni che seguono		
a.1.1) sistemazione <u>con residenza</u> in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, esistente da almeno sei mesi alla data della domanda, intendendosi tali quegli spazi che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per ascriverli alla categoria delle abitazioni:		
alloggio dichiarato non abitabile e/o immobili di categoria catastale diversi dalla A/ (es.: cantine, soffitte, autorimesse, negozi);	8	
alloggio improprio (es. roulotte - camper - casa mobile);	6	
a.1.2) sistemazione in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Pubblici o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, fondazioni, associazioni di promozione sociale;	6	
a.1.3) Condizione di coabitazione esistente da almeno anni uno alla data di presentazione della domanda <u>come da risultanza anagrafica</u> :		
Nuclei coabitanti in uno stesso alloggio con terzi non legati da vincoli di parentela, in situazione di ospitalità;	4	
Nucleo coabitante in uno stesso alloggio con contratto cointestato;	3	
Nucleo coabitante in uno stesso alloggio con terzi legati da vincoli di parentela;	2	
a.1.4) residenza anagrafica in immobile e/o alloggio inidoneo a garantire la mobilità di uno o più componenti appartenenti al nucleo familiare richiedente, in condizione di invalidità, handicap o non autosufficienza con problemi di mobilità documentati da idonea certificazione da parte dell'Autorità competente. (punteggio riconosciuto solo se legata alla presenza delle condizioni soggettive di cui al punto B.2)	2	

**Allegato A – REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA**

CONDIZIONE	PUNTEGGIO	NON CUMULABILE
A.2) Sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole* mediante convalida emanata dall'autorità giudiziaria competente		
<i>*per morosità incolpevole si intende che il nucleo familiare residente nell'immobile ha subito una diminuzione della capacità reddituale (di cui allega documentazione comprovante), che ha portato ad una situazione di inadempienza dell'obbligo di pagamento del canone di locazione, a seguito di un evento, intervenuto a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione dell'immobile oggetto di procedura di sfratto, tra quelli sotto elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo:</i> • Perdita del lavoro per licenziamento (per cause non imputabili al lavoratore); • Accordi aziendali/sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; • Cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; • Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; • Cessazione libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause e di forza maggiore o da perdita di avviamento consistente; • Perdita di avviamento di attività autonome in misura consistente; • Malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito o l'impiego di gran parte del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche o assistenziali.		
a.2.1) provvedimento da eseguirsi entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda o di aggiornamento della stessa (la data di riferimento per il calcolo dei mesi è quella indicata dall'Autorità Giudiziaria competente come data di esecuzione per il rilascio dell'alloggio di cui all'atto di convalida esclusi i successivi accessi). In caso di rilascio dell'alloggio, qualora l'interessato attivi una nuova locazione, tale punteggio sarà sostituito dal punteggio a.5.	6	
a.2.2) provvedimento di separazione omologato dal tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio (il presente punteggio non sarà riconosciuto se al momento della domanda sono trascorsi più di 12 mesi dalla data indicata come termine di uscita nell'atto di separazione ed i due coniugi risultano ancora conviventi).	4	
A.3) Sistemazione precaria a seguito di sfratto - Sistemazione precaria che derivi da provvedimento già eseguito di sfratto per finita locazione, da verbale di conciliazione giudiziaria, da ordinanza di sgombero, da provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio, purché il rilascio dell'alloggio sia avvenuto da non oltre un anno dalla data della dell'insorgere della situazione emergenziale		
a.3.1) in alloggio presso terzi o in alloggio procurato dal Comune (autocertificata dall'ospitante e soggetta ad eventuale verifica) o in alloggio procurato temporaneamente dal Comune	6	A.2

**Allegato A – REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA**

CONDIZIONE	PUNTEGGIO	NON CUMULABILE
A.4 Disagio economico - condizione di disagio economico del nucleo familiare valutata in base al reddito I.S.E.E. <i>Il punteggio non viene riconosciuto in caso di ISE pari a 0,00, fatti salvi i casi di pensioni o di altri sostegni economici adeguatamente certificati non inferiori al minimo INPS o per soggetti che non abbiano altri tipi di aiuti economici da parte dei familiari dimostrabili con idonea documentazione (tipo bonifici o assegni ecc), in carico ai servizi sociali competenti e non, per i quali è dimostrata la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, avvenuta nei 12 mesi antecedenti l'ultimo aggiornamento della Graduatoria, causata da eventi come quelli previsti per la morosità incolpevole di cui al punto A.2;</i>		
a.4.1) ISEE inferiore o pari al 30% del valore massimo di accesso;	6	
a.4.2) ISEE superiore al 30,01 % fino al 40% del valore massimo di accesso;	4	
a.4.3) ISEE superiore al 40,01% fino al 50% del valore massimo di accesso;	2	
A.5 Incidenza del canone di locazione Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda, abiti ed abbia residenza anagrafica in un alloggio o in uno spazio per il quale uno dei componenti il nucleo richiedente sia titolare di contratto di locazione, regolarmente registrato, il cui canone complessivo riferito all'anno di presentazione della domanda incida sul Valore ISE del nucleo familiare richiedente, così come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata all'INPS; in ogni caso, al momento della presentazione della domanda del controllo preliminare all'assegnazione, ai fini del calcolo del punteggio dell'incidenza canone/reddito, il richiedente dovrà presentare copia del contratto di locazione registrato e della documentazione attestante il pagamento del canone dei 12 mesi precedenti la verifica dei requisiti		
a.5.1) - in misura superiore all'80,01% del valore ISE; a.5.2) - in misura superiore al 60,01% e fino al 80% del valore ISE; a.5.3) - in misura pari o superiore al 40,01% e fino al 60% del valore ISE.	4 3 2	Non cumulabile con la condizione di cui al punto relativo alla condizione di sfratto per inadempienza contrattuale (morosità incolpevole)